



COMUNE DI ZINASCO

PROVINCIA DI PAVIA

N. 199 Reg. Gen.

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TERRITORIO-AMBIENTE

N. 109

del 18/08/2026

Responsabile del Servizio:

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI GAS
NATURALE EDIFICI COMUNALI - 2 SEMESTRE 2026 E 1 SEMESTRE 2027 -
ADESIONE MERCATO CONSIP - CIG BCB9FE7FEF**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Servizio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07.03.2024 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Sindaco n. 4 del 25/05/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16/12/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 16/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 22/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27/03/2026, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

RICHIAMATI:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33 e s.m.i. – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come modificato con D.P.R. n. 81/2023 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165;
- la L. 241/90, art. 6 che cita "Il Responsabile del Procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli endoprocedimenti e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zinasco aggiornato con deliberazione di G.C. n. 78 del 23/12/2021;

VISTA la normativa in materia di conflitto d'interessi ed in particolare gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013:

- art. 6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
- il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";
- art. 7 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012 dispone che: "Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E l'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero da esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dei soggetti sopra;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente n. 62 del 15/07/2025 con la quale si affidava il servizio di fornitura gas alla ditta AGSM AIM ENERGIA S.p.A., ditta aggiudicataria della Convenzione Consip – Gas Naturale 16 fino al I° semestre 2026, e comunque sino alla migrazione al nuovo operatore individuato quale aggiudicatario di gara, assicurando in tal modo la continuità del servizio;

PRESO ATTO che il servizio di fornitura gas aggiudicato da gara CONSIP – gas naturale 16 alla ditta AGSM AIM ENERGIA S.p.A., a seguito di acquisizioni aziendali veniva volturato alle medesime condizioni previste nella gara alla società MAGIS ENERGIA S.P.A., come indicato in determinazione UTC n. 51 del 04/04/2026;

PRESO ATTO che sul portale CONSIP è presente la convenzione Gas Naturale 17 che individua la società MAGIS ENERGIA S.p.A. con sede in via Lungadige Galtarossa 8 a Verona quale fornitore per il Lotto 3 Fornitura di gas a prezzo variabile a 12 mesi;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di fornitura gas alla ditta MAGIS ENERGIA S.p.A, ditta aggiudicataria della Convenzione Consip – Gas Naturale 17 per il secondo semestre 2026 (data decorrenza 01 novembre 2026) e per il primo semestre 2027, assicurando in tal modo la continuità del servizio e comunque sino alla migrazione al nuovo operatore individuato nel mercato CONSIP quale aggiudicatario di gara;

RITENUTO pertanto di procedere ad assumere i necessari impegni di spesa per il secondo semestre 2026 e per il primo semestre 2027 per le seguenti utenze:

- municipio ed edifici comunali
- edificio scolastico di Sairano
- edificio scolastico di Zinasco Vecchio
- aree ricreative;

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il seguente codice CIG BCB9FE7FEF ai sensi del D.L. 136/2010;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico per gli Enti Locali” e s.m.i.

DETERMINA

1. per i motivi su esposti e che qui si intendono integralmente riportati, di affidare e contrattualizzare il servizio di fornitura gas alle condizioni previste dal mercato Consip - Convenzione Gas Naturale 17 Lotto 3 prezzo variabile a 12 mesi, come previsto dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 per il secondo semestre 2026 (attivazione dal 01 novembre 2026) e per il primo semestre 2027 a favore dell'operatore MAGIS ENERGIA S.p.A con sede in via Lungadige Galtarossa 8 a Verona P.IVA 02968430237, precisando che il presente provvedimento assume valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17 comma 1, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. di impegnare per il secondo semestre del 2026 la somma complessiva di € 22.500,00 IVA compresa da imputare come segue a carico del Bilancio di Previsione 2026/2028 Gestione Annualità 2026, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, per le finalità di cui alle premesse, somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, a favore dei seguenti creditori – MAGIS ENERGIA S.p.A:
 - € 4.500,00 di cui IVA pari ad € 811,48 all'intervento 01.02.1 - Cap. 21.2, per fornitura gas municipio ed edifici comunali;
 - € 10.000,00 di cui IVA pari ad € 1.803,28 all'intervento 04.02.1 - Cap. 232.2, per fornitura gas scuole di Sairano;
 - € 8.000,00 di cui IVA pari ad € 1.442,62 all'intervento 04.01.1 - Cap. 247.2 per fornitura gas scuole di Zinasco;
3. di impegnare per il primo semestre del 2027 la somma complessiva di € 31.000,00 IVA compresa da imputare come segue a carico del Bilancio di Previsione 2026/2028 Gestione Annualità 2027, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, per le finalità di cui alle premesse, somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore MAGIS ENERGIA S.p.A come sopra indicato:
 - € 6.500,00 di cui IVA pari ad € 1.172,13 all'intervento 01.02.1 - Cap. 21.2, per fornitura gas municipio ed edifici comunali;
 - € 11.000,00 di cui IVA pari ad € 1.983,61 all'intervento 04.02.1 - Cap. 232.2, per fornitura gas scuole di Sairano;
 - € 13.000,00 di cui IVA pari ad € 2.344,26 all'intervento 04.01.1 - Cap. 247.2 per fornitura gas scuole di Zinasco;
 - € 500,00 di cui IVA pari ad € 90,16 all'intervento 01.02.1 - Cap. 417.1 per fornitura gas aree ricreative;

4. di dare atto che gli importi verranno adeguati sulla base degli effettivi consumi annuali;
5. di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione è da considerarsi immediatamente efficace ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli n. 17, comma 5, art. n. 50 comma 6 e art. n. 52 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e della direttiva del Segretario Comunale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza del 22/02/2024 prot. N. 1496;
6. di procedere a successiva e separata liquidazione delle somme dovute dietro presentazione di regolari fatture di importo contenuto entro gli impegni assunti, previa verifica della regolarità della prestazione effettuata e del servizio fornito, della documentazione fiscale prodotta e della positiva verifica della regolarità contributiva (DURC, come previsto dall'art. 2 del D.L. 210/2002, convertito con Legge 266/2002 e s.m.i) e previdenziale, con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, come modificato dal d.lgs. 209/2024, il rapporto contrattuale si intende perfezionato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
9. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG e che non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e s.m.i.;
10. di demandare al RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
11. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) — Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
12. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4 del T.U.E.L.;
13. di disporre che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto;

14. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno di esercizio;
15. di dare atto che quanto all'IVA questo Ente applica dal 1 gennaio 2015 le norme previste dalla Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) in materia di split payment e reverse charge;
16. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
17. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 di cui al d.lgs. 33/2021;
18. di disporre che l'aggiudicatario dell'affidamento è tenuto all'osservanza del “Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zinasco”, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 78 del 23/12/2021, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 come modificato con D.P.R. n. 81/2023, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, così come stabilito dall'art. 2, comma 3, del citato D.P.R., pubblicato e reperibile all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”;
19. di dare atto che non sussistono conflitti d'interesse nell'assumere il presente provvedimento (artt. 6 e 7 DPR 62/2013);
20. di dare atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, con la firma del presente atto il R.U.P. ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;
21. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
MIGLIAVACCA Geom. Fabio

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Per il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente
F.to MIGLIAVACCA Geom. Fabio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilascia

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

**Il Responsabile del Servizio
F.to MIGLIAVACCA Geom. Fabio**